

L'IMPEGNO QUOTIDIANO DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI

INTRODUZIONE

Scrivono Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica *Oriente Lumen*¹ che «l'Oriente cristiano ha un ruolo unico e privilegiato», e che «il cristiano orientale ha un proprio modo di sentire e di comprendere, e quindi anche un modo originale di vivere il suo rapporto con il Salvatore» (n. 5).

Egli ancora aggiunge che «l'Oriente cristiano fin dalle origini si mostra multiforme al proprio interno» (*ivi*).

Per i rapporti della Santa Sede con le varie comunità ecclesiali orientali cattoliche, comunque strutturate, le quali costituiscono una frastagliata minoranza nella Chiesa cattolica, «un mosaico ricco e composito» (*Oriente Lumen*, n. 5)², e per le questioni di pertinenza della Santa Sede, riguardanti singoli fedeli orientali, anche se fisicamente lontani dalle comunità di provenienza, i Romani Pontefici hanno istituito da oltre un secolo un dicastero della curia romana, il quale assomma, per gli orientali, quasi tutte le competenze esercitate da vari altri dicasteri per le chiese e le persone di rito latino.

La storia di questo dicastero, la Congregazione per le Chiese Orientali, è stata più volte illustrata, ed anche le sue competenze³, ma è forse meno noto quali siano in concreto le sue attività, il suo impegno quotidiano.

1 Ha la data del 2 maggio 1995 ed è stata pubblicata in *Osservatore Romano* 135 (2-3 maggio 1995) 1-5 testo latino; tabloid allegato con il testo italiano.

2 Per la determinazione del numero delle chiese orientali e delle loro strutture, cf. M. Brogi, 'Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium', REDC 48 (1991) 517-544; idem, 'Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese «sui iuris» il CCEO', in *Ius in vita et in missione Ecclesiae - Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati* (Città del Vaticano 1994) 738-751.

3 Cf. N. Del Re, *La Curia Romana - Lineamenti storico-giuridici* (Roma 1970) 102-112; 399 s.; M. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', in P. A. Bonnet e C. Gullo (a cura di), *La Curia Romana nella Costituzione Apostolica «Pastor Bonus»* (Roma 1990) 239-267; G. Delgado, *La Curia Romana* (Pamplona 1973) 163-180; M. W. Dziob, *The Sacred Congregation for the Oriental Church* (Washington 1945); *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel Cinquantesimo della fondazione (1917-1967)* (Roma 1969) 1-103.

Il presente studio intende colmare questa lacuna.

Esso prende l'avvio con alcune considerazioni sul Romano Pontefice e la Curia Romana (1) seguite da una breve presentazione della Congregazione «de Propaganda Fide» e del suo dicastero «pro negotiis ritus orientalis» (2), che ha poi ceduto il posto alla Congregazione «pro Ecclesia Orientali», divenuta poi «pro Ecclesiis Orientalibus». Ricordo l'estensione delle sue competenze e la dipendenza diretta dal Romano Pontefice (3) e passo poi ad alcuni aspetti concreti della sua attività, cioè del suo servizio pastorale alle chiese orientali (4).

1. IL ROMANO PONTEFICE E LA CURIA ROMANA

Il Romano Pontefice si trova al vertice ed al centro della Chiesa.

E' al vertice in quanto è capo del Collegio dei Vescovi ed ha giurisdizione su tutta la Chiesa⁴, ed è al centro, in quanto punto di convergenza della comunione dei Vescovi, una comunione che è gerarchica⁵.

Già da un millennio il Romano Pontefice è assistito per lo svolgimento del suo ministero pastorale dai cardinali, i quali costituiscono il collegio elettorale del nuovo papa⁶. Essi assistevano il Romano Pontefice nel suo governo pastorale dapprima collegialmente, convocati dal papa in concistoro, ma anche in commissioni chiamate congregazioni, costituite dai papi per curare determinate questioni o sbrigare particolari affari.

La Curia Romana acquista tuttavia la sua struttura attuale con la costituzione *Immensa Aeterni Dei* di Papa Sisto V, del 22 gennaio 1588: il Pontefice istituisce a questa data varie congregazioni cardinalizie e affida a ciascuna di esse un determinato settore della vita ecclesiastica della Chiesa o civile dello Stato Pontificio, creando così una struttura che è rimasta sostanzialmente immutata sino ad oggi⁷.

Lo stesso può dirsi della struttura interna delle congregazioni: ciascuna di esse è composta da vari cardinali ed alcuni vescovi non insigniti del cardinalato.

I cardinali oggi sono tutti vescovi, seppure con qualche rara eccezione; nel passato vi erano tra loro dei presbiteri e dei diaconi, ma già da questo secolo non vi sono più diaconi e, dal Vaticano II, di regola, nemmeno presbiteri, pur essendo rimasta, come è noto, la triplice distinzione⁸.

4 Cf. LG 18-23; CIC, cc. 331-333; CCEO, cc. 43-46.

5 Cf. LG 22-23.

6 Cf. CIC, cc. 334, 349-359; CCEO, can. 46, § 1.

7 Per le lontane origini della curia romana, la sua istituzione e le seguenti variazioni, cf. Del Re, *La Curia Romana*, 3-60; A. M. Stikler, 'Le riforme della Curia nella storia della Chiesa', in Bonnet-Gullo, *La Curia Romana*, 1-15; P. Palazzini, 'Le Congregazioni', *ivi*, 189-195.

8 Secondo l'*Ann. Pont.* 1996 i cardinali sono 160; di questi 157 hanno ricevuto l'ordinazione episcopale, e soltanto 3 sono rimasti presbiteri.

I membri di una congregazione si riuniscono sotto la presidenza di un cardinale, che ha il titolo e l'ufficio di prefetto; la congregazione ha poi un segretario, che non è cardinale ma dal tempo di Papa Giovanni XXIII è sempre arcivescovo; il segretario è assistito da un sotto-segretario.

La frequenza delle riunioni dei cardinali varia da una congregazione all'altra, mentre le pratiche che pervengono alla curia romana sono normalmente esaminate e risolte dal prefetto, con l'ausilio del segretario e del sotto-segretario, e la collaborazione di vari «officiali», ecclesiastici e laici.

Le questioni più complesse sono sottoposte allo studio di persone competenti, i consultori⁹.

2. LA CONGREGAZIONE «DE PROPAGANDA FIDE»

La Congregazione «de Propaganda Fide» fu istituita da Papa Gregorio XV il 6 gennaio 1622 ed organizzata dal medesimo Pontefice con la costituzione *Inscrutabili divinae Providentiae* del 22 giugno 1622. Essa ha sempre avuto una competenza molto vasta, estesa a tutte le missioni cattoliche in tutte le parti del mondo, sia nelle regioni non cristiane, che in quelle ortodosse o protestanti¹⁰; per questo motivo anche le comunità orientali cattoliche rientravano nella sua competenza.

2.1. *La Congregazione «de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis»*

L'ampio sviluppo e la particolare natura della presenza cattolica nel mondo orientale indussero Papa Pio IX a istituire in seno alla Congregazione «de Propaganda Fide» un secondo dicastero con un proprio segretario e propri officiali, con competenza esclusiva per le questioni che toccavano gli orientali, una competenza vasta come quella del dicastero di provenienza: il 6 gennaio 1862 nasceva così, con la costituzione *Romani Pontificis*, il dicastero «pro negotiis ritus orientalis»¹¹.

Esso seguì con molta attenzione la vita della Chiesa Cattolica in Oriente, ma suonava male il fatto che si trattasse della congregazione che curava in prevalenza le missioni tra gli infedeli.

La cosa fu fatta notare a Papa Leone XIII dal Patriarca cattolico melkita Gregorio II in occasione del Congresso Eucaristico Internazionale celebrato a Gerusalemme nel giugno 1893, tramite il Legato «a latere», Cardinale Benoît Marie Langénieux¹²; la

9 Per la struttura interna di una congregazione, cf. la costituzione apostolica *Pastor Bonus* (citerò PB), pubblicata in AAS 80 (1988) 841-934, agli artt. 2-10; *etiam* Palazzini, 'Le Congregazioni', 198-205.

10 Cf. Del Re, *La Curia Romana*, 185-203; V. De Paolis, 'La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli', in Bonnet-Gullo, *La Curia Romana*, 359-378.

11 Cf. Del Re, *La Curia Romana*, 425-428.

12 Cf. G. D. Gallaro, 'The Melkite Church in the Ecumenical Movement', in *O Odigos* 13 (1994) 3, 3 s. L'Autore riferisce che la questione era stata sollevata dal Patriarca nel contesto di alcune rimo-

risposta venne alcuni anni dopo, mentre infuriava la «prima guerra mondiale», allorché Papa Benedetto XV eresse «motu proprio», con il decreto *Dei providentis* del 1.º maggio 1917, una congregazione autonoma che avesse cura di tutti gli orientali¹³.

3. LA CONGREGAZIONE «PRO ECCLESIA ORIENTALI»

Con il decreto ora citato, Benedetto XV sopprimeva, allo scadere del 30 novembre consecutivo, la «Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis», ed erigeva la nuova congregazione, denominata «pro Ecclesia Orientali», a partire dall'indomani 1.º dicembre 1917.

Il Papa ne riservò la prefettura a sé ed ai suoi successori, privilegio questo condiviso con soltanto due altre congregazioni, dette allora rispettivamente «del S. Offizio» e «concistoriale»¹⁴.

Queste tre congregazioni erano rette, come tutte le altre, da un cardinale, il quale tuttavia non aveva titolo di prefetto, bensì di segretario. Ciò comportava un più stretto collegamento del dicastero con il Romano Pontefice, che ne seguiva l'attività molto da vicino.

I tre cardinali segretari furono nominati pro-prefetti da Papa Paolo VI¹⁵ il quale poi, con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, rinunziò alle tre prefetture e pose al plurale il nome dell'Oriente: «Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus»¹⁶.

3.1. *Competenza della Congregazione per le Chiese Orientali*

La Congregazione per le Chiese Orientali ha una competenza molto vasta, sia personale sia territoriale, che si estende a determinate persone ovunque si trovino, e che si estende, in determinati territori, a tutti i fedeli che vi dimorano.

stranze per i deprecabili tentativi dei missionari di latinizzare gli orientali, e non è certo a caso che la Lettera Apostolica *Orientalium Dignitas* sia uscita il 30 novembre 1894, cioè nemmeno diciotto mesi più tardi: in questo documento, Leone XIII «volle difendere il significato delle tradizioni orientali per tutta la chiesa» (*Oriente Lumen*, n. 1). Essa figura in *Leonis XIII Acta*, 14 (1894) 358-370. Per l'opera indefessa di questo Pontefice in favore dell'Oriente, cf. R. F. Esposito, *Leone XIII e l'Oriente Cristiano* (Roma 1961); per il Cardinale Langénieux, cf. *Ann. Pont.* 1913, 61.

13 Cf. AAS 9 (1917) 529-531; certo non potrà considerarsi casuale il rapporto fra questa iniziativa del Papa ed il fatto che egli stesso, ancora Mons. Giacomo della Chiesa, avesse partecipato al Congresso Eucaristico di Gerusalemme al seguito del citato Cardinale Langénieux: cf. l'allocuzione di Benedetto XV ai Cardinali riuniti in concistoro il 10 marzo 1919, in AAS 11 (1919) 98-101.

14 Cf. CIC 1917, cc. 247, 248, 257.

15 Cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 241.

16 Cf. n. 41 s.; la costituzione, con la quale Paolo VI riformò la curia romana, è stata pubblicata in AAS 59 (1967) 885-928.

I primi documenti affermavano che la competenza della Congregazione sulle questioni riguardanti gli orientali (cattolici) era piena ed esclusiva¹⁷, riconoscendole verso gli orientali tutte le facoltà di cui godevano le altre congregazioni riguardo ai fedeli di rito latino, seppure con qualche eccezione.

La costituzione apostolica *Pastor Bonus*, che ha riorganizzato nel 1988 la curia romana ed è attualmente in vigore, non conserva questa dicitura, che costituiva una «praesumptio competentiae» in favore della Congregazione, per cui in qualunque questione attinente agli orientali si doveva sempre supporre, fino a prova contraria, la competenza della Congregazione per le Chiese Orientali. La competenza della Congregazione è tuttavia anche al presente molto vasta, poiché «ad omnia extenditur negotia, quae Ecclesiis Orientalibus sunt propria»¹⁸.

Il testo prosegue specificando l'oggetto di questa competenza: «la struttura e ordinamento delle chiese, l'esercizio dei compiti di insegnare, santificare e governare, le persone e loro stato, diritti e obblighi».

Tradizionalmente, la Congregazione per le Chiese Orientali aveva inoltre una competenza esclusiva per le questioni cosiddette miste, cioè che coinvolgono, con gli orientali, anche una o più parti latine¹⁹; l'ultima costituzione non solo non ne parla, ma al contrario evidenzia, nell'ultimo comma dell'art. 58 § 2, la necessità per la Congregazione di consultare, per le questioni più importanti che toccano i latini, la Congregazione competente per la Chiesa latina²⁰.

Quand'è il caso, la Congregazione deve procedere di mutua intesa con il Consiglio per l'Unione dei Cristiani e con quello per il Dialogo interreligioso²¹.

Vi sono poi regioni nelle quali la Congregazione per le Chiese Orientali ha competenza territoriale, cioè che si estende, per le questioni di carattere pastorale, anche sui latini, gerarchie, clero, religiosi e laici: rientrano in questa competenza, che è esclusiva, le nomine vescovili, l'apostolato di tutti gli istituti religiosi e delle associazioni anche laicali, gli istituti di formazione del clero (o seminari), le scuole cattoliche, etc.²²

La costituzione apostolica *Pastor Bonus* enumera in modo tassativo, all'art. 58 § 2, i dicasteri la cui competenza esclude quella della Congregazione per le Chiese Orientali: la Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui competenza ha sempre riguar-

17 Cf. Motu Proprio *Dei Providentis*, III; CIC 1917, can. 257, § 1; Motu Proprio *Cleri Sanctitatis* can. 195, § 1; costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 44.

18 Cf. PB 58.

19 Cf. ad esempio la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 44: «Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus cognoscit omnia cuiusvis generis negotia, quae sive ad personas, sive ad disciplinam, sive ad ritus Ecclesiarum Orientalium pertinent, *etiamsi sint mixta* ... quae scilicet sive rei sive personarum ratione Latinos quoque attingant ...»; così già suonavano i testi citati alla nota 17.

20 Cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 256-260.

21 Cf. PB 61; Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 260-262.

22 Secondo PB 60: «Actio apostolica et missionalis in regionibus, in quibus ritus orientales ab antiqua aetate praeponderant, ex hac Congregatione (pro Ecclesiis Orientalibus) *unice pendent*»; per l'evoluzione della questione, cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 249 s.

dato l'intera Chiesa Cattolica²³, quella per le Cause dei Santi e quella per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, quanto al matrimonio non consumato, al quale dobbiamo ora aggiungere, almeno «donec aliter provideatur», le richieste di dispensa dagli oneri derivanti dai SS. Ordini²⁴.

I tre tribunali apostolici, la Penitenzieria Apostolica, la Segnatura Apostolica e la Rota Romana, hanno giurisdizione anche sui fedeli orientali, il primo in foro interno e gli altri due in foro esterno, mentre la Congregazione Orientale non ha più il potere giudiziario, di cui aveva goduto per alcuni anni²⁵.

Sebbene vi si taccia della Congregazione per l'Educazione Cattolica, pare che si debba riconoscere la competenza di questo Dicastero almeno sulla «ratio generalis studiorum» delle Università e sulla ricerca e formulazione dei principi che debbono reggere la scuola cattolica, mentre l'Orientale ha una competenza esclusiva sui problemi pastorali e amministrativi²⁶.

3.2. *Potestà della Congregazione per le Chiese Orientali*

La Congregazione è dunque l'organo che assiste il Romano Pontefice nello svolgimento del Suo ministero pastorale a favore delle chiese orientali cattoliche, le loro gerarchie, clero, religiosi e fedeli.

Qui è torse opportuno ricordare che le congregazioni romane hanno una potestà ordinaria vicaria, e non mi soffermo sulla natura ed i limiti di tale potestà.

Esse non ricevono alcuna delega di poteri primaziali, di quelli cioè sui quali si fonda il rapporto tra il Vescovo di Roma e gli altri vescovi, cosa che il Romano Pontefice nemmeno può fare, trattandosi di una potestà strettamente personale²⁷, essendo egli in persona «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli»²⁸; sopra di lui Cristo «decise di edificare la sua Chiesa»²⁹.

I dicasteri della curia hanno pertanto finalità soltanto ministeriale ed anche se Paolo VI decise nel 1967 di lasciare la prefettura delle tre congregazioni considerate le più importanti, perché trattavano (e trattano) della Dottrina della Fede, della creazione dei Vescovi latini non missionari «ad gentes» e delle relazioni con le Gerarchie orientali, è sempre valsa, oltre alla riserva al Romano Pontefice di alcune cause di maggiore importanza, la norma che gli organismi della Curia Romana non possono

23 Cf. Del Re, *La Curia Romana*, 89-101; A. Silvestrelli, 'La Congregazione della Dottrina della Fede', in Bonnet-Gullo, *La Curia Romana*, 225-237.

24 A norma della Lettera della Segreteria di Stato n. 230.139 dell'8 febbraio 1989, cf. *Ann. Pont.* 1996, 1185.

25 Cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 245 s.

26 Cf. PB 116; Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 255.

27 Così U. Betti, citato da F. Salerno, 'Sede Apostolica o Santa Sede e Curia Romana', in Bonnet-Gullo, *La Curia Romana*, 75.

28 LG 23; cf. LG 18, 20, 22.

29 UR 2.

fare nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato al Romano Pontefice³⁰.

Infatti, non tutte le questioni arrivano al Papa in persona poiché egli, per snellire le procedure, concede alle congregazioni determinate facoltà, riservandosi soltanto le cause di particolare importanza.

Riguardo alle cause riservate, le cosiddette cause «maioris momenti», le congregazioni hanno il compito di istruirle esaminando tutta la documentazione attinente al caso, sia recente che d'archivio, ed arricchendole con eventuali ulteriori informazioni raccolte dalla congregazione stessa, dopo di che il cardinale prefetto espone la questione al Romano Pontefice, che potrà così decidere con piena cognizione di causa.

I cardinali prefetti possono informare il Romano Pontefice tramite la Segreteria di Stato o anche direttamente, in occasione delle Udienze ufficiali che vengono concesse dietro loro richiesta o su convocazione del Papa, o negli incontri privati che il Pontefice indice quando desidera approfondire qualche questione.

4. ASPETTI DEL SERVIZIO PASTORALE DELLA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI

La Congregazione per le Chiese Orientali svolge dunque, in relazione alle persone e istituzioni orientali che entrano in rapporto diretto con il Romano Pontefice, un servizio che potremmo dire «di segreteria papale»; essa gode inoltre di particolari facoltà, che le permettono di svolgere anche un'attività propria, seppur sempre subordinata al Papa, di promozione, di animazione e di coordinamento.

Seguono alcuni esempi dell'attività della Congregazione.

4.1. *Designazione dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori*

I Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori sono eletti dai rispettivi sinodi a norma dei canoni del CCEO, e ne devono subito dare notizia al Romano Pontefice; questi concederà ai primi la comunione ecclesiastica, mentre i secondi dovranno attendere la conferma pontificia della loro elezione³¹.

La Congregazione farà da tramite, a meno che il neo-eletto non preferisca scrivere direttamente al Santo Padre; comunque, sarà la Congregazione a gestire le varie fasi della risposta pontificia e la pubblicazione ufficiale della notizia su «L'Osservatore Romano».

30 PB 18: «Summi Pontificis approbationi subiciendae sunt decisiones maioris momenti»; quanto all'uso delle facoltà, «hoc autem sollemne sit ut nihil grave et extraordinarium agatur, nisi a Moderatoribus Dicasteriorum Summo Pontifici fuerit antea significatum» (*ivi*); cf. CIC 1917, can. 244, § 1.

31 Cf. cc. 63-77 et 152 s.

4.2. Designazione degli altri Vescovi

I Vescovi delle chiese patriarcali e arcivescovili maggiori con ufficio all'interno del territorio della propria chiesa sono eletti dal sinodo delle singole chiese³², mentre tutti gli altri Vescovi orientali sono di nomina pontificia.

I Vescovi all'interno dei territori patriarcali e arcivescovili maggiori sono eletti dai rispettivi sinodi, con l'assenso previo o successivo del Romano Pontefice³³.

Le candidature sono proposte ai capi delle chiese patriarcali e arcivescovili maggiori dai soli membri del Sinodo, i quali raccoglieranno tutta la documentazione e le testimonianze ritenute opportune; il patriarca (o l'arcivescovo maggiore) completeranno, a loro giudizio, i dati raccolti e li comunicheranno agli altri membri del Sinodo in vista dell'elezione o della compilazione degli elenchi di episcopabili da inviare al Romano Pontefice, tramite la Congregazione per le Chiese Orientali.

In considerazione dell'estrema importanza che costituisce nella Chiesa l'elezione di un vescovo, la Congregazione deve acquisire la massima certezza morale sull'idoneità delle candidature da sottoporre al Papa; essa pertanto non si limita a trasmettergli i nominativi, ma esamina e completa, se lo crede necessario, le informazioni fornite dai patriarchi o arcivescovi maggiori e istruisce i singoli casi prima di presentare al Papa i candidati proposti.

Negli altri territori i vescovi sono nominati direttamente dal Romano Pontefice, salvo rimanendo in alcuni casi il diritto di presentazione dei sinodi dei vescovi delle chiese patriarcali o arcivescovili maggiori³⁴ e dei consigli dei gerarchi delle chiese metropolitane «sui iuris»³⁵.

Il codice prescrive che i sinodi patriarcali e arcivescovili maggiori si attengano anche per queste presentazioni alla normativa del can. 182, relativo alla compilazione degli elenchi di episcopabili, mentre non prescrive nulla riguardo ai consigli dei gerarchi: è tuttavia opportuno che anche questi ultimi, nel redigere i propri statuti, richiesti dal can. 171, stabiliscano una procedura che si ispiri al citato can. 182.

Prima di proporre al Papa i candidati (si tratta di regola di una terna, cioè di tre candidati per ogni provvista) la Congregazione svolge un'inchiesta molto accurata, in modo che il Papa, il quale assume la piena responsabilità di queste designazioni, sia bene informato sulle persone e sulle situazioni ambientali.

32 Cf. cc. 180-189 ed in particolare can. 181; M. Brogi, 'Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche', in *Kanon* 7 (1985) 124-141; idem, 'Elezioni dei Vescovi orientali cattolici', in D. J. Andrés Gutiérrez (a cura di), *Il Processo di designazione dei Vescovi - Storia, Legislazione, Prassi - Atti del X Symposium Canonistico-Romanistico 24-28 aprile 1995 («Utrumque Ius» Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, 27)* (Roma 1996) 596-613.

33 Cf. cc. 182, §§ 3 s., et 185.

34 Cf. can. 149.

35 Cf. can. 168.

4.3. Le visite «ad limina Apostolorum»

L'episcopato cattolico manifesta in modo tutto particolare la comunione con il Romano Pontefice con le visite «ad limina Apostolorum»³⁶; per quanto concerne gli orientali, il codice invita i patriarchi e gli arcivescovi maggiori ad avere con il Romano Pontefice una «frequens consuetudo» ed impone loro la visita «ad limina» una prima volta «intra annum a sua electione» e poi «pluries durante munere»³⁷; i vescovi del territorio della chiesa patriarcale o arcivescovile vi sono tenuti una volta «intra quinquennium a sua inthronizatione computandum» e gli altri ogni cinque anni³⁸.

La visita comprende, oltre all'Udienza pontificia, incontri con vari dicasteri della curia romana³⁹; fra questi assume particolare importanza quello con la Congregazione per le Chiese Orientali.

I vescovi devono inoltre redigere e inviare alla Congregazione Orientale una relazione sullo stato della loro eparchia; la Congregazione le studia e cura la redazione delle sintesi da trasmettere, assieme ai testi originali, alla Segreteria di Stato, in vista dell'incontro dei singoli presuli con il Romano Pontefice⁴⁰.

4.4. Formazione del clero

La Congregazione per le Chiese Orientali ha il compito di promuovere la formazione sia iniziale che permanente del clero con interventi di vario genere, emanando istruzioni per la retta applicazione delle norme giuridiche, indicendo visite canoniche o pastorali, dando suggerimenti, incoraggiando, o anche facendo osservazioni giudicate opportune.

La Congregazione ha piena giurisdizione su tutti i seminari orientali, ma cura in modo particolare i Collegi orientali siti in Roma, cioè le quattro case di formazione al sacerdozio, dal Pontificio Collegio Greco, eretto da Papa Gregorio XIII nel 1576 a quello Pio Romeno eretto da Papa Pio XI nel 1937, insieme a quelli armeno ed ucraino, oltre al seminario minore italo-albanese Benedetto XV, con sede a Grottaferrata. A questi dobbiamo aggiungere due collegi per sacerdoti studenti, il Pontificio Collegio Etiopico e l'Istituto San Giovanni Damasceno, ai quali sta per aggiungersi un terzo, per gli ucraini, nell'edificio già adibito a Seminario minore ucraino ed ora in fase di radicale ristrutturazione.

Ha particolari finalità, ora in via di ridefinizione, il Pontificio Collegio «Russicum»⁴¹.

36 Cf. PB 28-32 et *Adnexum I*: «De pastoralis momento Visitationis -ad limina Apostolorum- de qua in articulis a 28 ad 32», AAS 80 (1988) 913-917; A. Garuti, *Collegialità oggi e domani* (Bologna 1982) 41-43.

37 Can. 92, § 3.

38 Can. 208.

39 Cf. PB 30 specialmente 31, e *Adnexum I*, n. 6.

40 Cf. cc. 92, § 3, et 206 s.

41 Per questi collegi, cf. Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, *Oriente Cattolico - Cenni Storici e statistiche* (Città del Vaticano⁴ 1974) 755-774; inoltre F. G. Brugnaro, «Il servizio della Congregazione per le Chiese Orientali», in *Presenza Pastorale* 65 (1995) 96-99.

Infine, merita una speciale menzione il Pontificio Istituto Orientale, eretto da Benedetto XV nello stesso anno della Congregazione per le Chiese Orientali, cioè nel 1917.

L'Istituto Orientale, affidato nel 1922 alla Compagnia di Gesù, è associato alla Pontificia Università Gregoriana, ma ha per Gran Cancelliere il Cardinale Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali⁴².

Infine, la Congregazione ha dato di recente l'avvio ad alcune iniziative intese a introdurre nel mondo occidentale e latino tutti gli studenti orientali al loro primo arrivo a Roma, nonché ad accompagnare quelli del corso istituzionale, svolto nelle università latine, con appositi corsi di formazione orientale; essa ha inoltre istituito una commissione, che ha il compito di aiutare gli studenti orientali in Roma ad orientarsi nella scelta dell'indirizzo di specializzazione e nella programmazione dei singoli corsi.

4.5. *Vita del clero e attività pastorale*

La Congregazione per le Chiese Orientali segue pure con cura, oltre alla formazione permanente, anche la vita e l'attività pastorale del clero orientale, nel pieno rispetto delle prerogative dei vescovi eparchiali.

A questa Congregazione vanno dunque indirizzate le richieste di indulti e di dispense che non siano esplicitamente riservate, come si è visto, alla Congregazione per la Dottrina della Fede ovvero a quella per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Arrivano inoltre a questa Congregazione i ricorsi contro i decreti delle gerarchie locali nelle vertenze di carattere amministrativo riguardanti i chierici.

4.6. *Vita consacrata*

La Congregazione per le Chiese Orientali ha il compito di promuovere lo sviluppo della vita consacrata nelle Chiese orientali⁴³; essa pertanto modera l'erezione e la soppressione, il governo e la disciplina, i *typika*, le regole e le costituzioni degli istituti di vita consacrata; l'ammissione dei candidati, la dimissione dei membri, i voti, gli studi, i beni materiali, le dispense.

La Congregazione esamina pure le richieste di passaggio di un monastero, ordine o congregazione etc., da un livello locale a quello di istituto di diritto pontificio⁴⁴; in questi casi la questione è soltanto istruita dalla congregazione, ma viene poi sottoposta al Romano Pontefice, il quale si è riservata ogni decisione in merito.

42 Cf. *Oriente Cattolico*, 745-752.; *Ann. Pont.* 1996, 1701.

43 Cf. M. Brogi, 'Giurisdizione della S. C. Orientale', in *Dizionario degli Istituti di Perfezione* 8 (Roma 1988) 255-258; quanto al piano promozionale, ricordo il Convegno del 1 ottobre 1994, i cui atti furono pubblicati nell'opuscolo dal titolo *Le Chiese Orientali Cattoliche e la Vita Religiosa - Riflessioni in preparazione al Sinodo dei Vescovi* (Città del Vaticano 1994).

44 Cf. cc. 434 et 505.

Di per sé, sono sottoposti direttamente alla competenza della Congregazione soltanto i monasteri e gli istituti di diritto pontificio⁴⁵, ma vi sono dei casi, come quello dell'erezione di un monastero o di un istituto di diritto patriarcale o anche eparchiale e loro soppressione, in cui il CCEO richiede un intervento della Santa Sede, e pertanto della Congregazione per le Chiese Orientali⁴⁶.

All'opposto, vi sono dei casi in cui il medesimo codice riconosce ai patriarchi (ed arcivescovi maggiori) una potestà di governo, sia amministrativa che giudiziale, sui monasteri ed istituti anche di diritto pontificio e loro membri⁴⁷.

Infine, pervengono a questa Congregazione i ricorsi contro i decreti dei superiori maggiori o delle gerarchie locali nelle vertenze di carattere amministrativo riguardanti i monaci e gli altri religiosi, e quanti sono ad essi equiparati, o i membri degli istituti secolari.

Sono di competenza della Congregazione gli indulti di ascrizione di case e province religiose ad una chiesa «sui iuris» diversa da quella alla quale appartiene l'istituto⁴⁸, ed il permesso per l'ammissione di candidati appartenenti ad una chiesa «sui iuris» diversa da quella alla quale è ascritto l'istituto stesso⁴⁹.

4.7. *Laicato cattolico*

La Congregazione per le Chiese Orientali ha vari rapporti anche con i laici.

Vengono in primo luogo le associazioni impegnate nell'apostolato, ma si rivolgono alla Congregazione anche singoli fedeli, orientali e latini, con richieste relative al loro stato giuridico, ed in particolare a problematiche di appartenenza rituale⁵⁰.

La Congregazione concede o estende la facoltà di benedire i matrimoni⁵¹ concedendo anche, se ne è il caso, la dispensa da impedimenti, qualora i nubendi, come avviene per i profughi, siano nell'impossibilità di entrare in contatto con il proprio Vescovo.

La Congregazione può anche concedere la dispensa dalla forma canonica, quando è riservata alla Santa Sede⁵², e dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un

45 Cf. cc. 414, 505, 554, § 2; 563, § 2.

46 Cf. cc. 435, 438, 506 s., 556, 566.

47 Cf. cc. 499, 544, § 1; 549, § 2, 1.º; 795, § 2.

48 Cf. can. 432.

49 La *licenza* della Sede Apostolica è richiesta *ad liceitatem* nei casi previsti dai cc. 451, 517, § 2; 559; e *ad validitatem* per quelli previsti dai cc. 487, § 4; 544, § 4. Nella fattispecie di cui al can. 562, occorre invece il *consenso* della medesima. Cf. M. Brogi, 'Ammissione di candidati di rito orientale in Istituti Religiosi Latini', in *Antonianum* 54 (1979) 701-731; idem, 'Rito', in *Dizionario degli Istituti di Perfezione* 7 (Roma 1983) 1845-1849.

50 Cf. cc. 29-38, ed in particolare cc. 32 et 35; *etiam* CIC, can. 112, § 1, 1.º

51 Ricordo che a norma del can. 829, § 1, il Gerarca del luogo ed il parroco possono benedire validamente il matrimonio di due nubendi «non subditi» soltanto se almeno una delle parti sia iscritta alla loro medesima chiesa «sui iuris»: cf. CIC, can. 1109.

52 Can. 835: «Dispensatio a forma celebrationis matrimonii iure praescripta reservatur Sedi Apostolicae vel Patriarchae, qui eam ne concedat nisi gravissima de causa».

istituto religioso, ma deve sottoporre al Romano Pontefice le richieste di dispensa dal delitto di coniugicidio⁵³.

4.8. *Liturgia*

La Santa Sede si è interessata alla Liturgia degli orientali sin dall'inizio dei movimenti unionistici, con funzioni che all'origine erano forse piuttosto di controllo, ma divenute in seguito promozionali e di piena difesa dei riti⁵⁴.

A questo fine Papa Pio XI istituì il 5 dicembre 1931 in seno alla Congregazione una Commissione Speciale per la Liturgia⁵⁵, col cui aiuto la Congregazione stessa esercita le facoltà che il CCEO riserva alla Santa Sede⁵⁶; e, proseguendo la tradizione istaurata dalla Congregazione «de Propaganda Fide», cura l'edizione di libri liturgici orientali⁵⁷.

In questi ultimi mesi la Congregazione ha pubblicato una *Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali* (Libreria Editrice Vaticana 1996).

4.9. *Studi sull'Oriente Cristiano*

La Congregazione per le Chiese Orientali cura anche la promozione degli studi, con la consulenza di una Commissione Speciale istituita di recente⁵⁸.

Ricordo al riguardo un'interessante studio, *L'Enciclica «Redemptoris Mater» e le Chiese Orientali nell'Anno Mariano* (Libreria Editrice Vaticana 1987).

4.10. *Assistenza finanziaria*

Infine, la Congregazione per le Chiese Orientali ha una propria amministrazione⁵⁹, il cui bilancio è alimentato dalla congregazione da cui deriva, già «de Propaganda Fide» ed oggi «per l'Evangelizzazione dei Popoli», che le trasmette una percentuale della colletta delle Pontificie Opere Missionarie.

La Congregazione gode inoltre di una partecipazione alla colletta per i Luoghi Santi e cerca, da sola o con l'aiuto di altri organismi, fra i quali si distingue la C.N.E.W.A. (Catholic Near East Welfare Association)⁶⁰, di assistere finanziariamente le istituzioni delle chiese orientali.

53 Cf. cc. 795, 805, 808. La dispensa dall'impedimento derivante dall'ordine è ugualmente riservata al Romano Pontefice ma l'istruzione della causa, come si è visto, è di competenza della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

54 Cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 263 s., con varie note bibliografiche.

55 Cf. *Ann. Pont.* 1996, 1179.

56 Cf. cc. 657, §§ 1 et 2; 668, § 2.

57 Per l'elenco delle pubblicazioni (sino al 1974) cf. *Oriente Cattolico*, 39-55. 58 Cf. *Ann. Pont.* 1996, 1179.

59 Cf. Brogi, 'La Congregazione per le Chiese Orientali', 264-266.

60 Cf. *Ann. Pont.* 1996, 1180 s.

E' facile cogliere l'importanza di questo settore, ove si tenga presente che le comunità orientali sono radicate nei paesi dell'Europa Orientale, di cui sono note le difficoltà sul piano economico, ovvero costituiscono minoranze del Medio Oriente e dell'India, i cui figli maggiormente dotati non sempre vincono la grave tentazione di trasferirsi in paesi più ricchi.

Vari flussi migratori verso i paesi dell'Occidente hanno dato origine a numerose comunità «della diaspora», ma mentre quelle sorte a partire dalla fine del secolo scorso hanno ormai raggiunto una propria consistenza con piena integrazione nel tessuto sociale dei paesi di accoglienza, e sono capaci di assistere le comunità dei paesi di provenienza, le più giovani devono invece affrontare gravi problemi di inserimento e le loro strutture, particolarmente necessarie per il mantenimento della loro identità, hanno bisogno di sostegni esterni.

La Congregazione provvede dunque, in tutto o in parte, al finanziamento del Pontificio Istituto Orientale e della «Bethlehem University», al sostentamento dei Collegi Orientali in Roma e delle Scuole Cattoliche in Terra Santa, e all'invio di sussidi a varie Gerarchie orientali e ad altre istituzioni.

Per aumentare le possibilità di assistenza, la Congregazione promuove regolari incontri di una «tavola rotonda» denominata «Riunione delle Opere di Aiuto alle Chiese Orientali» (R.O.A.C.O.)⁶¹, che dà ad una ventina di organismi internazionali l'occasione di discutere varie problematiche riguardanti le chiese orientali, e di evidenziare le priorità che conviene dare agli aiuti che ciascun organismo elargisce autonomamente con grande generosità⁶².

5. CONCLUSIONE

La storia di questi ultimi centotrent'anni pone in pieno rilievo il costante interessamento e la crescente sensibilità dei Papi, da Pio IX a Leone XIII a Giovanni Paolo II, verso l'Oriente cattolico; la Congregazione dapprima «de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis», poi «pro Ecclesia Orientali», ed oggi «pro Ecclesiis Orientalibus» si impegna nel suo lavoro quotidiano ad assistere il Romano Pontefice nel suo servizio per l'unità della Chiesa nel vincolo della carità, e ad assecondare e tradurre in atto - sia nelle grandi linee che nei piccoli particolari solo in apparenza trascurabili - le direttive che egli emana nell'esplicare la sua continua sollecitudine per le Chiese orientali.

Questo volevo esporre nel presente studio: mi auguro di esserci riuscito.

Marco Brogi, O.F.M.

Sotto-Segretario della Congregazione
per le Chiese Orientali

61 Cf. *Ann. Pont.* 1996, 1181 s.

62 Cf., per il periodo 1987-1992, *Servizio Informazioni per le Chiese Orientali* (S.I.C.O.) 42-47 (1987-92) 16 s., 32 s., 48 s., 65 s., 74 s., 86 s.; per l'anno 1993, cf. S.I.C.O. 48 (1993) 68-74.